



**Segreteria Nazionale**  
Via Farini, 62 - 00185 Roma  
Tel. +39 06 48903773 - 48903734  
Fax: +39 06 62276535  
[coisp@coisp.it](mailto:coisp@coisp.it)  
[www.coisp.it](http://www.coisp.it)

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

---

Prot. 908/15 S.N.

Roma, 2 settembre 2015

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  
00184 ROMA

**OGGETTO: Permessi mensili ai sensi dell'art. 33, co. 3, della Legge 104/1992 e applicazione dell'art. 25, co. 6-bis, della Legge 114/2014.**  
**Negare i permessi può delineare il reato di abuso d'ufficio ma il Questore di Sassari non sembra preoccuparsene.**

Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "*misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*", è stato convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 ed è entrato in vigore il giorno 19 agosto 2014 ... quindi ben oltre un anno addietro.

L'art. 25, che riporta "*semplificazione per i soggetti con invalidità*", statuisce al comma 6-bis che "*Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.*".

Nello stesso articolo si chiarisce che la competenza per la convocazione a visita di revisione è dell'INPS mentre prima era il cittadino che doveva presentare domanda per richiedere la visita di accertamento.

Tra i "*benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura*" di cui si conservano i diritti fino a conclusione dell'iter di verifica della revisione, vi è quanto statuito dall'art. 33 della Legge 104/92 e vale a dire:

- prolungamento del congedo parentale per la durata di tre anni fino all'8° anno di età del bambino per il genitore che assista il figlio portatore di handicap in condizioni di gravità;
- permessi mensili per il lavoratore portatore di handicap, per il genitore, coniuge o familiare che assista un portatore di handicap in condizioni di gravità;
- trasferimento di sede e/o scelta della sede di lavoro più vicina per il lavoratore disabile e per il genitore, coniuge o familiare che assista un portatore di handicap in condizioni di gravità;

Ebbene, la suesposta normativa non sembra essere condivisa dalla Questura di Sassari che invero ritiene di poterla non applicare.

Dallo scorso mese di maggio, difatti, il Questore di quella provincia sta negando i permessi mensili ad un dipendente che ne ha fatto richiesta per assistere la propria coniuge riconosciuta portatrice di handicap grave ed in attesa della definizione della visita di revisione.

La questione, puntualmente descritta nell'allegata nota della nostra struttura provinciale di Sassari, esige un immediato intervento risolutorio da parte di codesto Ufficio.

Si rimane in attesa di cortese urgentissimo riscontro.

La Segreteria Nazionale del COISP



## Segreteria Provinciale di Sassari

via Dei Pini, 66 c/o Commissariato P.S.

07026 Olbia (SS) - C.F. 91049910903

Segretario Generale Provinciale Marco Porcu

tel. 331.37.63.288 – e-mail [sassari@coisp.it](mailto:sassari@coisp.it)

[www.coisp.it](http://www.coisp.it) – [www.coispnewsportale.it](http://www.coispnewsportale.it)

**COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA**

Prot. n° 39/15

Olbia, 01 settembre 2015

**OGGETTO: Permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33 comma 3 della Legge 104/1992 e applicazione dell'art. 25 della Legge 114/2014.**

**ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP**

**ROMA**

e, p. c. **ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP**

**CAGLIARI**

Un poliziotto in servizio nella provincia di Sassari ha segnalato a questa Segreteria Provinciale il fatto che, a partire dal mese di maggio c.a., gli verrebbero negate le agevolazioni previste dall'art. 33 comma 3 della legge 104/92, nonostante la propria coniuge sia persona riconosciuta portatrice di handicap.

Motivo del diniego il fatto che dovendo la portatrice di handicap essere sottoposta a visita di revisione, le agevolazioni sarebbero state concesse al collega solamente all'esito di tale iter di revisione.

In data 02/08/2015, come consigliato da questa Segreteria, il collega presentava la seguente istanza:

*Il sottoscritto ...omissis... premesso:*

*che il proprio coniuge ...omissis... è persona riconosciuta portatrice di handicap con revisione visita INPS del giudizio al 21/05/2015;*

*che lo scrivente, a seguito a istanza presentata il ...omissis..., ha già ottenuto con decreto del Questore di Sassari ...omissis... la concessione di ...omissis... congedo retribuito ai sensi dell'art. 42/5° D.Lvo 26/03/01 nr 151, ...omissis...;*

*che la propria moglie in data 21/05/2015 è stata sottoposta a visita di revisione, a seguito di cui ad oggi non ha ricevuto esito;*

*che l'art. 25 della L. 11/08/2014 nr 114 stabilisce che “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”;*

*che in virtù di quanto stabilito dalla predetta norma, peraltro richiamata anche nel succitato decreto del Questore di Sassari ...omissis..., lo scrivente ritenendo di avere diritto di continuare a fruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 della L. 104/92, ha più volte presentato istanza tesa ad ottenere la fruizione di giorni 3 di permesso mensile ai sensi della medesima norma;*

*che le suddette richieste sono state regolarmente respinte, in sostanza con la motivazione che l'agevolazione non era concedibile fino alla definizione dell'esito della revisione del 21/05/2015;*

*che è parere dello scrivente che tale orientamento sia in contrasto con quanto stabilito dall'art. 25 della legge 114/14, che pertanto la negazione dell'agevolazione in argomento costituisca lesione di un diritto;*

*con la presente reitera l'istanza di concessione di giorni 3 di permesso mensile retribuito ai sensi dell'art. 33 della L. 104/92 e chiede inoltre che l'eventuale diniego venga comunicato e motivato in forma scritta, onde avere la possibilità di proporre opposizione nelle opportune sedi.*

In data 28/08/2015 il Questore di Sassari forniva all'interessato la seguente risposta:

*Al fine di poter eventualmente aderire a quanto richiesto dal nominato in oggetto con la nota del 02 agosto u.s., si prega di invitare l'interessato a trasmettere a questo ufficio, con ogni consentita urgenza, il verbale rilasciato al coniuge dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap di Olbia dopo la visita di revisione effettuata, come indicato da ...omissis... nella nota di cui sopra, il 21 maggio 2015.*

In pratica il Questore di Sassari ritiene inapplicabile l'art. 25 della L. 11/08/2014 nr 114 in relazione alle richieste di agevolazioni previste dalla Legge 104/1992, nel caso specifico di quelle indicate nell'art. 33/3° (permessi mensili retribuiti), non potendo interpretarsi in altro modo l'invito rivolto al collega di fornire il verbale relativo all'accertamento dello stato di handicap a seguito della visita di revisione, per *eventualmente aderire a quanto richiesto.*

L'interessato ha riferito di averci anche provato ad ottenere presso l'INPS tale verbale, ricevendo tuttavia risposta negativa, considerato che gli veniva comunicato che l'iter di revisione prevede una ulteriore visita da effettuarsi a cura della ASL, con tempi di attesa per la prenotazione a quanto pare molto lunghi, considerato l'elevato numero di pratiche in trattazione. Lo stesso impiegato dell'INPS avrebbe riferito al collega che comunque proprio grazie all'intervento della Legge 114/2014 con il succitato art. 25, il portatore di handicap conservava il diritto di continuare a fruire di tutti i benefici acquisiti, tra cui quello di essere assistito dal proprio coniuge per mezzo delle agevolazioni previste dalle leggi vigenti.

Ebbene riteniamo che sia palese da parte del Questore di Sassari la negazione di un diritto garantito dalla legge a tutti i cittadini, anche ai poliziotti. Si chiede pertanto a codesta Segreteria Nazionale di voler intraprendere ogni iniziativa utile alla soluzione del problema, al fine di garantire la corretta applicazione delle norme succitate, a favore non solo del collega che ha segnalato l'anomalia ma di tutti quelli che vivono, loro malgrado, analoghe situazioni.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale Provinciale  
*Marco Porcu*